

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori INDELLI, BALDINI, CARELLI, ANGELILLI, MAGLIANO Giuseppe, ROSATI, FOCACCIA, PIGNATELLI, JANNUZZI, TIBERI, PIASENTI, ZANNINI, CRISCUOLI, DE MICHELE, MOLINARI e FERRARI Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1964

Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo della istruzione elementare, secondaria ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad eliminare una ingiustizia che, in sede di approvazione dei provvedimenti legislativi, relativi alla retrodatazione della nomina in ruolo di alcune categorie di insegnanti, si è determinata ai danni di un esiguo numero di ex combattenti, che, forse, hanno subito più degli altri le conseguenze dolorose della guerra e che, attualmente, sono esclusi dal diritto.

La materia della retrodatazione è stata regolata dai seguenti provvedimenti:

legge 8 dicembre 1956, n. 1429, a favore dei perseguitati politici e razziali o laureati alla data dei concorsi originari o iscritti ai corsi universitari in tempo utile per il conseguimento del titolo di studio entro la predetta data ed impediti dalle persecuzioni a completare il corso regolare degli studi;

legge 13 marzo 1958, n. 165, che, nella stesura originaria, prevedeva la retrodatazione soltanto degli ex combattenti in possesso del titolo di studio alla data dei concorsi originari e che, con successive norme interpretative, ha esteso il predetto beneficio:

a) ai civili reduci dalle Colonie

b) ai civili ed assimilati, impediti dagli eventi bellici (interruzioni ferroviarie, eccetera) a partecipare ai concorsi originari;

legge dei trentanovisti, che retrodata la nomina in ruolo al 23 marzo 1939 agli insegnanti in servizio a quella data.

L'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, concesse la retrodatazione agli insegnanti perseguitati politici e razziali, che si trovavano nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 21 aprile 1947, n. 373 (impediti a partecipare ai concorsi originari). Al paragrafo 5 di detto articolo erano compresi anche i perseguitati che, pur non possedendo il titolo di studio alla data dei concorsi originari, avevano iniziato il corso degli studi per conseguirlo entro tale data e ne erano stati impediti da causa di forza maggiore.

Appare evidente, quindi, che la retrodatazione dei perseguitati compresi nel citato capoverso 5 fu concessa attraverso due atti legislativi:

1) riconoscimento giuridico della data

del conseguimento del titolo di studio entro i limiti determinati dal corso degli studi, perchè il prolungarsi di tale limite non era imputabile all'insegnante, ma alle cause di forza maggiore, che avevano ritardato il compimento degli studi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, articolo 17: *Omissis* Alla predetta sessione speciale sono ammessi anche coloro che, per uno dei motivi di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente comma, essendosi iscritti ai corsi universitari per conseguire il titolo prima del 1943, hanno potuto sostenere gli esami di laurea soltanto dopo la liberazione del territorio nazionale);

2) concessione della retrodatazione alla data di espletamento dei concorsi originari, ai quali non avevano potuto partecipare, e ciò in virtù della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, il cui articolo unico dice testualmente: a favore del personale docente della scuola elementare e di quelle secondaria, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 373, « . . . la carriera sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli fini giuridici, dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso, al quale non aveva potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche e razziali . . . ».

L'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concesse la retrodatazione della nomina in ruolo agli ex combattenti, che non avevano potuto partecipare ai concorsi originari.

Allo stato dei fatti, quindi, poichè la legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferisce solo ai perseguitati politici e razziali e l'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive interpretazioni concede la retrodatazione soltanto agli ex combattenti e civili assimilati, che possedevano il titolo di studio alla data dei concorsi originari (28 febbraio 1943), sono esclusi dal beneficio della retrodatazione tutti i combattenti, e soltanto i combattenti, che pur avendo iniziato il corso di studi nell'anno accademico 1938-39 e precedenti, in tempo utile per conseguire la

laurea entro il 28 febbraio 1943, furono costretti a ritardare il completamento degli studi in conseguenza del loro assolvimento degli obblighi militari e della loro partecipazione alle operazioni di guerra, soprattutto se impegnati in campi di battaglia, lontani dal territorio metropolitano o se prigionieri.

La carenza lamentata appare evidente sia da un punto di vista morale che giuridico.

Morale, perchè godono del diritto alla retrodatazione (provvedimento eccezionale di riparazione e di riconoscimento dei meriti combattentistici) insegnanti che, per un minore impegno nelle operazioni di guerra o per non avervi partecipato affatto, poterono completare regolarmente i loro studi entro la data richiesta del 1943, e sono esclusi dal beneficio insegnanti che, pur avendo iniziato contemporaneamente o precedentemente i corsi di studi universitari, furono costretti a laurearsi con ritardo, ossia dopo il 28 febbraio 1943, perchè chiamati alle armi nel corso degli studi e magari destinati a combattere fuori dell'Italia o costretti in prigionia.

Giuridico, perchè godono del beneficio della retrodatazione anche i perseguitati, che non possedevano il titolo di studio alla data dei concorsi originari, in quanto è stata riconosciuta per loro la causa di forza maggiore del ritardato conseguimento del titolo di studio, purchè avessero iniziato il corso di studi in tempo utile per conseguirlo entro la data dei concorsi originari, e sono stati conseguentemente reintegrati in tutti i loro diritti dai citati provvedimenti (articolo 17 della legge 21 aprile 1947, n. 373, ed articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429), e ne sono esclusi, invece, i combattenti che si trovano in condizioni analoghe. Non si può disconoscere, infatti, l'analogia tra la condizione del perseguitato, impedito a seguire il corso di studi regolare, e quella del combattente, costretto a ritardare il conseguimento della laurea dalla sua partecipazione alle operazioni di guerra o dal suo stato di prigionia.

Si ponga mente al seguente specchietto, che riassume chiaramente la materia discussa:

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Iscrizioni all'Università nell'anno 1938-39	Data di conseguimento della laurea	Concorso al quale partecipa	Anzianità normale in base al concorso	Retrodatazione
<i>1° caso:</i> Non combattente	1942	28/2/1943	1°/10/1943	—
<i>2° caso:</i> Chiamato alle armi (dopo il conseguimento della laurea o assimilati) . . .	1942	1949	1949	Si al 1°/10/1943 articolo 7 Legge 13/3/1958 n. 165
<i>3° caso:</i> Perseguitato politico e razziale	dopo il 1943 per le persecuzioni	1949	1949	Si al 1°/10/1943 Legge 8/12/1956 n. 1429
<i>4° caso:</i> Combattente impedito a compiere regolarmente il corso di studi	dopo il 1943 per impegni militari	1949	1949	No perchè escluso dalle Leggi nn. 1429 e 165

I provvedimenti di legge su ricordati, riguardanti la retrodatazione, sono stati ispirati dal nobile intento di sanare le ferite, che furono conseguenze inevitabili della guerra, ed è giusto che il Parlamento completi la già iniziata opera riparatrice, estendendo ad una dimenticata e sparuta categoria di combattenti, che pure merita la gratitudine della Patria, i benefici già concessi.

Il loro numero è esiguo, dal momento che il presente disegno limita la concessione del beneficio — in conformità dei criteri seguiti nelle citate leggi sulla retrodatazione — a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano ex combattenti;
- b) si siano iscritti all'Università (anno accademico 1938-39 e precedenti) in tempo per conseguire il titolo di studio prima del 28 febbraio 1943;
- c) siano stati dichiarati vincitori del primo concorso al quale abbiano potuto partecipare.

Ed in omaggio al principio di regolarità amministrativa, più volte confermato dal Parlamento, in base al quale non può ritenersi iniziata una carriera prima del conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai relativi concorsi, si prevede che la retrodatazione abbia inizio dal 1° ottobre successivo alla data del conseguimento della laurea da parte degli interessati.

Si nutre fiducia, pertanto, che il Parlamento accolga il presente disegno di legge, estendendo il diritto alla retrodatazione anche a quei combattenti che, iscritti alla Università negli anni accademici 1938-39 e precedenti, non poterono conseguire il titolo accademico necessario per la partecipazione ai concorsi originari, esclusivamente per motivi dipendenti dallo stato di guerra e sempre che abbiano ottenuto la immissione nei ruoli per effetto del primo concorso al quale abbiano potuto partecipare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Le predette provvidenze sono estese anche agli insegnanti ex combattenti, la cui nomina in ruolo fu loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, i quali, pur non possedendo il titolo di studio richiesto alla data dei concorsi originari, avevano iniziato il corso degli studi in tempo utile per conseguirlo entro tale data e ne furono impediti dallo adempimento degli obblighi militari derivanti dallo stato di guerra del Paese. La nomina in ruolo per i predetti insegnanti verrà fatta decorrere dalla data del 1° ottobre successivo al conseguimento del titolo di studio prescritto per la partecipazione ai relativi concorsi ».

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente il personale insegnante, direttivo ed ispettivo delle scuole ed istituti dell'istruzione elementare, secondaria ed artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio.